

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sull' messaggio 26 luglio 1960 del Consiglio di Stato
concernente il disegno di legge sull'allevamento del bestiame
(del 24 febbraio 1961)

Il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio, con messaggio 26 luglio 1960, un nuovo disegno di legge sull'allevamento del bestiame. Le caratteristiche fondamentali del disegno di legge si riassumono nella codificazione in un unico testo delle norme promulgate e sparse in questo settore dell'economia; nell'adeguamento alla legislazione federale delle norme cantonali, tenuto conto in particolare della legge federale sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 e dell'ordinanza federale concernente l'allevamento del bestiame del 29 agosto 1958; in una nuova disciplina nel capitolo del sussidiamento, in accordo con i limiti federali o secondo le esigenze particolari del nostro Cantone.

Riflettono e riassumono, in limite adeguato, i suggerimenti della Commissione zootecnica e della Federazione degli allevatori di bestiame. E' un disegno di legge tecnicamente pregevole ed economicamente adeguato ai bisogni del nostro Cantone.

Le caratteristiche particolari, che giustificano un breve commento, sono le seguenti :

Art. 2. — La lettera a) cade ed è sostituita dalla seguente :

- a) a disciplinare la tenuta e l'impiego dei riproduttori maschi e ad agevolare nei limiti del diritto federale l'introduzione della fecondazione artificiale; cadono le lettere e) e le lettere d) e c) assumono alle lettere b) e c).

Art. 4. — Il limite del sussidio sarà fissato con decreto esecutivo dal Consiglio di Stato.

Da annotare alla lettera a : il sussidio viene esteso anche alle associazioni, giusta la norma dell'art. 53 dell'ordinanza federale.

Art. 6. — L'intervento finanziario annuo a carico del Cantone è fissato in Fr. 200.000,— ed è superiore a quello attuale di Fr. 30.000,—, nella percentuale quindi del 15 %. Questo importo è ritenuto corrispondente ai bisogni, tenuto conto delle calcolazioni dettate dalla legge federale e dal disegno attuale di legge.

Art. 7. — Disciplina gli obblighi a carico del Comune. Va tuttavia tenuto presente :

- a) la misura dell'intervento a carico del Comune è prevista non più pari all'importo del premio e del sussidio di acquisto, ma pari all'importo del premio e dei sussidi previsti dall'art. 4 lettera a);
b) il Comune non può concedere un contributo superiore a quello complessivo dei tenitori di bestiame, senza l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato se esso è a beneficio della compensazione intercomunale;
c) il Comune è tenuto non solo ad organizzare il servizio pubblico di monta bovina e a contribuire alle spese inerenti, ma a sussidiare, se ne sarà il caso, il servizio di fecondazione artificiale.

Art. 8. — Fissa il principio secondo il quale ogni tenitore di bovine da riproduzione ha l'obbligo di contribuire alle spese del servizio pubblico di monta,

anche quando si serva di altri tori senza il preventivo consenso del Municipio. Enumera quindi i casi di esclusione, sui quali la Commissione acconsente. Occorre tuttavia estendere l'esenzione dall'obbligo contributivo per i casi in cui le bovine vengono sottoposte, con regolare permesso, alla fecondazione artificiale.

Art. 9. — Merita qualche commento. Il primo capoverso fissa il principio secondo il quale nessun riproduttore può essere adibito alla monta pubblica o privata senza presentare al Municipio il certificato di approvazione o di premiazione. Il secondo capoverso fissa una norma limitativa: « I riproduttori maschi approvati ma non iscritti nel libro genealogico non possono essere condotti sui pascoli comunali o patriziali, ma devono essere tenuti segregati in luogo ben recinto, se nel Comune esiste un consorzio di allevamento di bestiame bovino o minuto, che assume il pubblico servizio di monta con un numero sufficiente di riproduttori iscritti nel libro genealogico ».

Non è ovviamente dato motivo di riserva per quanto concerne i consorzi di allevamento di bestiame bovino. Altrettanto non può affermarsi per il consorzio di allevamento bestiame minuto. La limitazione va oltre a un prudente criterio di opportunità, tenuto conto delle condizioni ambientali del nostro Cantone e delle possibilità pratiche di controllo e di attuazione, a meno che non si voglia mettere su piede un corpo poliziesco assolutamente inadeguato al bisogno. L'articolo 12 capoverso 3 dell'ordinanza federale non impone questa limitazione. Conferisce tuttavia la facoltà ai Cantoni di attuarla. A mente del relatore, la limitazione va cautelata con un « di regola » al fine di acconsentire le eccezioni che si giustificano ed una applicazione prudente.

Art. 11. — Le sanzioni penali sono adeguate a quelle previste da altre precedenti leggi nel settore agricolo.

Art. 13. — Il disegno di legge, giusta l'art. 82 dell'ordinanza federale, entrerà in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1961.

Il disegno di legge, brevemente commentato, enuncia le norme fondamentali, lasciando vasto margine all'applicazione, per la quale il Consiglio di Stato emanerà il decreto relativo. E' auspicabile che valendosi di poteri che sono esclusivamente suoi, il Consiglio di Stato non abbia a lasciarsi tentare, sia pure con corretta intenzione, di codificare principi nuovi che potrebbero tradursi in ulteriori limitazioni nel settore zootecnico.

Ciò premesso, la vostra Commissione propone di fare adesione al disegno di legge di cui al messaggio 26 luglio 1960 del Consiglio di Stato.

Per la Commissione della Legislazione :

A. Lafranchi, relatore

Barchi P.F. — Bianchi — Bignasca —
Bordoni — Coppi — Induni — Masoni
— Snider